

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Modificato e integrato - A.S. 2013-2014

- Statuto delle studentesse e degli studenti
- Patto “Scuola - Famiglie - Studenti”
- Regolamento di disciplina

STATUTO DEGLI STUDENTI

Il presente statuto, completo del Regolamento di disciplina, viene redatto in ottemperanza alla C.M. N. 371 del 2/9/98 e sulla scorta dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria emanato a livello nazionale con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Esso costituisce indispensabile premessa e parte integrante del Regolamento d'Istituto, e non è modificabile se non in base a significative modifiche legislative in materia che possono intervenire nel tempo.

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Diritti

- 1) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti l'identità di ciascuno, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio economiche.
- 2) La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti offrendo loro la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 3) Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, alla quale ha diritto di partecipare attivamente e responsabilmente. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a migliorare il proprio rendimento.
- 4) Il dirigente scolastico, i docenti e gli studenti con le modalità previste dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento d'Istituto attivano un dialogo costruttivo riguardo la programmazione e la definizione degli obiettivi didattici, l'organizzazione della vita scolastica, i criteri di valutazione, la scelta dei libri di testo e del materiale didattico.
- 5) Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività formative aggiuntive offerte dalla scuola, anche su loro iniziativa o su quella di loro associazioni
- 6) La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza degli studenti stranieri, alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- 7) La scuola assicura:
 - (a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, sicurezza e salubrità degli ambienti adeguati anche a studenti con handicap e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - (b) attività per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio ed iniziative per la prevenzione e per recupero della dispersione scolastica;
 - (c) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - (d) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- 8) La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, corso e di istituto.
- 9) Per realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile si garantisce il diritto degli studenti ad utilizzare l'edificio e le attrezzature (palestre, biblioteca, sale proiezione, aula magna) anche fuori dall'orario del servizio scolastico e relativamente alle attività programmate. Se ne consente altresì l'utilizzo alle Istituzioni ed Enti pubblici che ne facciano richiesta, purché rispettino la normativa vigente relativa alle necessarie autorizzazioni di chi di competenza e i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto. La

scuola favorisce, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Doveri

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2) Il rapporto tra studenti, capo d'istituto, docenti, personale non docente della scuola deve essere improntato al reciproco rispetto.
- 3) Nel rispetto delle norme che regolano la vita della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, coerente e responsabile ed utilizzare adeguatamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico.
- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Ammissione, vigilanza, disciplina, rapporti con le famiglie.

1. Ai sensi degli art. 7,10 396 del D.L. 16/4/94 n. 297, la formazione delle classi spetta al Preside, sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto e delle proposte avanzate dal Collegio dei Docenti e sentite le R.S.U..
 - La scelta dell'indirizzo avviene in base alle indicazioni date per iscritto sulla domanda presentata all'atto della prima iscrizione.
 - Domande presentate fuori dai termini prescritti, o richieste di variazione rispetto al primo indirizzo prescelto, potranno essere prese in considerazione soltanto dopo che siano state esitate tutte le richieste in regola con i tempi e gli adempimenti di legge, e comunque sempre subordinatamente alla disponibilità dei posti. Nel caso di esubero delle domande rispetto alla disponibilità dei posti, il Consiglio d'Istituto, su proposta del collegio dei docenti, stabilisce i criteri per l'ammissione.
2. La Presidenza comunica, anno per anno, l'orario delle lezioni ed il diario dei colloqui fra docenti e genitori mediante affissione all'albo dell'istituto.
 - E' fatto obbligo a tutte le componenti di prenderne visione. Nell'ambito del Piano Annuale di Attività e nel rispetto della vigente normativa, sono fissati annualmente incontri collegiali per favorire le comunicazioni scuola/famiglia.
3. All'inizio dell'anno scolastico ogni insegnante illustrerà alla classe i propri criteri didattici ed il programma che intende svolgere. In particolare ogni insegnante indicherà come intende coordinare la propria attività didattica con le altre discipline e con gli interessi degli studenti; indicherà anche le proprie motivazioni circa la scelta dei libri di testo e dei supporti didattici ed informativi di cui intende avvalersi. L'organo in cui meglio si esplica tale attività di programmazione è il Consiglio di classe ai sensi dell'art.5 D.L. 297/94.
4. Volontà di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è espressa personalmente dagli studenti all'atto dell'iscrizione. Agli alunni che esercitano il diritto di non avvalersi di questo insegnamento, vengono garantite attività alternative che assumano pari dignità delle altre attività, e che possono essere oggetto di valutazione in sede di scrutinio, ai sensi della C.M. n. 11/87.
 - Tutta la materia riguardante tale diritto è regolata dalla normativa vigente.
5. La scuola sarà aperta almeno 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni. La vigilanza sugli studenti sarà garantita dai docenti, nei limiti di orario e di responsabilità previsti dalle leggi vigenti, con la collaborazione del personale non docente.
 - Permessi di entrare in ritardo o di uscire in anticipo saranno accordati direttamente dalla Presidenza, solo per validi e comprovati motivi (il permesso di uscita anticipata deve essere richiesto per iscritto dal padre o da chi ne fa le veci, entro la prima ora di lezione, utilizzando il libretto personale dello studente). L'alunno giustificherà il ritardo direttamente in Presidenza. L'alunno sarà ammesso in classe dall'insegnante che sta svolgendo le attività didattiche previste al momento di arrivo. Gli insegnanti segnaleranno sul diario di classe i ritardi di qualunque entità e le uscite anticipate per le necessarie rilevazioni e gli eventuali interventi. Tutti le uscite anticipate e i ritardi saranno tenuti in seria considerazione ai fini della valutazione del profitto oltre che del comportamento. Solo *per reali necessità* gli studenti possono assentarsi dall'aula durante le lezioni, previa autorizzazione degli insegnanti, e comunque sempre uno alla volta. Il docente controllerà che tale assenza non si

prolunghi oltre il dovuto, ed in caso che ciò avvenga ne informerà immediatamente la Presidenza.

- La frequenza delle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è comunque obbligatoria. La presenza degli studenti è obbligatoria anche per tutte le attività (ricerche, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.), che vengono svolte nel contesto scolastico e fanno parte del P.O.F..
 - Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico e del voto di comportamento, lo studente non dovrà effettuare più di 25 assenze (in particolare, per il voto di comportamento vedi griglia allegata al P.O.F.). Invece, ai fini della validità dell'anno scolastico, a partire dal 2010/2011, compresa l'ultima classe, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le deroghe al suddetto limite, motivate e straordinarie, possono riguardare assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (Art. 14 C7, Legge 30 ottobre 2008, n. 169). Pertanto, tali deroghe riguarderanno fatti gravissimi di salute e/o di famiglia debitamente documentati e certificati. "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".
 - Eventuali esoneri dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica sono disposte dal Preside secondo la normativa vigente. Non è consentito agli studenti esonerati allontanarsi dalla scuola. Essi sono tenuti a fornire le prestazioni richieste dai docenti di Educazione Fisica che saranno, comunque, oggetto di valutazione finale. Gli studenti sono tenuti altresì ad indossare, nelle ore di Educazione Fisica, la divisa sportiva richiesta dal docente e calzature adeguate all'attività ginnica proposta.
6. Le assenze e/o i ritardi degli alunni vanno giustificati sul libretto personale dello studente e/o tramite procedura informatizzata. In caso di assenze collettive, quali ne siano i motivi, al rientro gli alunni **esibiranno una dichiarazione dei genitori dalla quale risulti che sono al corrente dell'assenza**, salvo diverse disposizioni che possono essere date tempestivamente dalla Presidenza con le stesse procedure. La giustificazione delle assenze fatte per motivi di salute, di più di 5 giorni (compresi i festivi intermedi o terminali), deve essere **accompagnata** dal certificato medico: **questo dovrà essere rilasciato dal medico dell'A.S.L. che dovrà dichiarare che non sussistono motivi di malattia infettiva o contagiosa per il rientro in classe**. Per le assenze di durata inferiore ai 5 giorni, è sufficiente la giustificazione da parte dei genitori. Se l'assenza continuativa superiore ai 5 giorni è dovuta a motivi di famiglia, gli alunni, oltre ad esibire la regolare giustificazione, dovranno essere accompagnati dai genitori. Dopo 5 assenze consecutive i genitori **dovranno giustificare l'assenza del figlio personalmente**, come segnalato sul libretto personale dello studente.
- Il libretto o la giustifica on-line dovrà essere controllato costantemente da parte dei docenti . I libretti saranno ritirati alla fine dell'anno scolastico
7. Le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e le richieste di uscita anticipata saranno firmate da un genitore (o da chi ne fa le veci), che è tenuto a ritirare personalmente il libretto personale dello studente all'inizio di ciascun anno scolastico e depositare la firma
- Non possono essere accettate giustificazioni la cui firma non corrisponde a quella depositata
 - Le/gli studentesse/i maggiorenni hanno diritto di giustificare da sè le proprie assenze. I genitori delle/degli studentesse/i riceveranno comunque, una comunicazione quando le assenze superano il numero di 5 in un mese.

- I genitori, quale componente della comunità scolastica, hanno il diritto e il dovere di informarsi sull'attività scolastica dei propri figli. La scuola, a sua volta, esercita il proprio diritto-dovere di vigilanza sugli alunni, riservandosi di richiedere la presenza dei genitori ogni qual volta lo ritenga necessario, o per comportamenti difformi dal presente Regolamento. In ogni caso le famiglie saranno informate riguardo ad assenze prolungate e ripetute o a scarsa partecipazione degli alunni alla vita scolastica, su segnalazione dei singoli docenti, dei Consigli di Classe o per iniziativa della Presidenza.
8. I diritti e i doveri degli studenti sono regolati dallo Statuto degli Studenti che precede il presente Regolamento e ne costituisce parte integrante. Comportamenti passibili di sanzioni sono soggetti a quanto disposto nella sezione "Sanzioni e disciplina" del Regolamento di Disciplina incluso nel suddetto Statuto.
 9. Ai sensi della legge 11/1/1975 n. 584, e DPCM 14/12/95 e norme successive, è vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola e negli spazi antistanti. Si raccomanda a tutti di vigilare per garantire l'osservanza di tale divieto, a tutela della salute propria e altrui. Inoltre, come precisato nella C.M. n. 362/98, è assolutamente vietato l'uso dei telefoni cellulari agli alunni e al personale docente durante le attività didattiche.
 10. Durante il cambio dell'ora gli allievi dovranno rimanere in classe. Nel caso in cui in una classe manchi, per qualsiasi motivo, l'insegnante, momentaneamente la sorveglianza è affidata al personale ausiliario **che segnalerà in Presidenza le eventuali classi scoperte.**
 - E' consentito alle studentesse e agli studenti recarsi al distributore di bevande una/o alla volta.

Il personale di turno, docente e non docente, vigilerà sul comportamento degli alunni.
 11. I rappresentanti di classe ai sensi dell'art. 5, comma c, del D.L. 297/94, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite dalla legge, si attiveranno per mantenere e migliorare la comunicazione tra le varie componenti coinvolte nell'attività educativa e didattica.
 12. Gli alunni potranno chiedere il *nulla-osta* per iscriversi presso altre scuole entro il **15 marzo**, fatti salvi gravi e giustificati motivi.

USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE

13. Le strutture e le attrezzature della scuola sono beni di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, e a nessuno, né privati, né istituti o gruppi, è permesso farne uso esclusivo.
- Chiunque danneggi o non conservi con cura detto patrimonio è tenuto al risarcimento dei danni. Quando l'entità dei danni sia considerevole e/o quando non possono essere individuati i responsabili l'onere e le competenze del risarcimento saranno stabiliti dalla Giunta Esecutiva. E' vietato scrivere e affiggere manifesti fuori degli appositi spazi di cui all'art 13 del presente Regolamento.
 - Per consentire l'informazione all'interno della scuola, appositi spazi, di adeguate dimensioni e in numero sufficiente, sono messi a disposizione delle varie componenti del Consiglio d'Istituto, previa intesa sulle modalità generali con le componenti stesse, e fatto salvo il diritto di autorizzazione da parte della Presidenza.
 - Le comunicazioni, di qualunque genere siano, devono essere visitate dalla Presidenza prima dell'affissione.
 - Si richiede che ogni cartello, comunicazione o altro, sia firmato dagli autori, che si assumono in tutto la responsabilità del contenuto, a qualunque titolo. La presidenza può tuttavia vietare l'affissione quando ravvisi nel materiale da affiggere elementi contrari alla Comunicazione ovvero alle Leggi dello Stato.
15. Salvo che per esigenze amministrative, l'ingresso e la presenza nei locali della scuola di qualsiasi persona estranea alle componenti scolastiche saranno permessi solo se preventivamente autorizzati dalla Presidenza o dal Consiglio di Istituto.
- Il personale ausiliario è tenuto a vigilare per il rispetto del presente articolo, e ne sarà ritenuto responsabile per la parte di propria competenza.

Accesso alla biblioteca e funzionamento

16. Il Collegio dei Docenti nomina un responsabile della biblioteca il quale potrà provvedere a:
- a) facilitare l'accesso alla consultazione a tutte le componenti della scuola;
 - b) regolare il prestito e la consultazione, nonché a garantire nei limiti del possibile l'assistenza agli studenti nei locali medesimi;
 - c) coordinare le proposte di acquisti da parte di tutte le componenti scolastiche - ivi compresi gli studenti - in modo da aggiornare le datazioni librerie e garantire le scelte nei vari settori culturali.
- La delibera degli acquisti spetta al Consiglio di Istituto, fatta salva la facoltà della Presidenza di effettuare gli acquisti ammessi dall'art. 1, comma e), del D.I. 28/5/1 975 e successive modifiche. Nei locali della biblioteca è affisso un Regolamento specifico riguardante l'accesso, gli orari, le modalità del prestito, della consultazione e delle eventuali riproduzioni. Tale regolamento, rinnovato di anno in anno in rapporto a specifiche necessità contingenti, va considerato parte integrante a tutti gli effetti del presente Regolamento d'Istituto.
 - In tutti i casi, la biblioteca potrebbe essere utilizzata per favorire il collegamento con il territorio, attività culturali, ricreative e di altro genere.
17. Le attrezzature tecnico - scientifiche sono affidate ad insegnanti nominati dal Preside su designazione del Collegio dei Docenti. A tutti gli insegnanti specialisti compete la scelta e l'uso delle attrezzature suddette.

- La delibera degli acquisti spetta al Consiglio d'Istituto, fatta salva la facoltà della Presidenza di effettuare gli acquisti ammessi dall'art. 1, comma e), del D.I. 28/5/1975 e successive modifiche.
- Le attrezzature di cui al presente articolo sono accessibili agli studenti anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, sempre alla presenza di un docente, compatibilmente con la disponibilità di questi.
- Per agevolare il personale e gli studenti la scuola mette a disposizione una macchina fotocopiatrice il cui uso è regolamentato.

18. L'uso dei laboratori (di scienze, fisica, informatica, multimediale, audiovisivi, lingue, ecc.) è consentito alle classi e/o a gruppi di alunni previo accordo con il tecnico e/o il docente responsabile, e sotto la vigilanza del docente della materia. Eventuali danni causati alle apparecchiature saranno rifusi dai responsabili o dall'intera classe. E' obbligo e dovere civico per tutti il rispetto del materiale didattico e degli arredi in genere.

19. Della palestra è responsabile un insegnante nominato ogni anno dal Preside su designazione del Collegio dei Docenti. L'orario delle lezioni deve essere strutturato in modo da consentire a tutte le classi l'uso della palestra, ove possibile.

- Le proposte di acquisto delle attrezzature sportive competono agli insegnanti di Educazione Fisica, sentite le esigenze espresse dagli studenti. La delibera degli acquisti spetta al Consiglio d'Istituto, fatta salva la facoltà della Presidenza di effettuare gli acquisti ammessi all'art. 1, comma e)n, del D.I. 2815/1976 e successive regolamentazioni.

20. Gli studenti non possono sostare negli spazi esterni nel corso delle lezioni, se non sotto la vigilanza del personale della scuola, docente o non docente, e per motivi inerenti all'attività didattica. Alle studentesse e agli studenti è consentito l'uso del telefono della Scuola previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o Amministrativo.

21. Nell'area antistante l'edificio, le automobili devono essere parcheggiate negli spazi consentiti. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio ai veicoli di servizio: ambulanze, Vigili del Fuoco, veicoli di fornitori, portatori di handicap. Non è consentito agli studenti l'ingresso e il parcheggio di autoveicoli negli spazi di pertinenza dell'istituto.

- a. Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal piano terra).
- b. La Presidenza si riserva il diritto di sciogliere le classi prima dell'orario prefissato, ovvero di ritardarne l'ingresso, previa comunicazione alle famiglie, nei limiti consentiti dalla situazione contingente, nei casi in cui motivi di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l'assistenza di altri docenti nella scuola.

VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE, INIZIATIVE SPORTIVE E CULTURALI

23. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione rientrano nelle attività integrative dell'istituto e quindi richiedono un'adeguata preparazione didattica e culturale. La fase di programmazione rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali e si basa su progetti articolati e coerenti che consentano di qualificare tali iniziative. I progetti di viaggi d'istruzione verranno elaborati sulla base delle indicazioni emerse nei Consigli di Classe, deliberate dal Consiglio dei Docenti e su proposta della Giunta Esecutiva, ratificate dal Consiglio d'Istituto.
- Destinatari sono tutti gli alunni della scuola. Per gli alunni minorenni dovrà essere rilasciata autorizzazione scritta da chi esercita la potestà familiare. Tale autorizzazione non sarà richiesta per i maggiorenni, ma le famiglie saranno comunque tenute a comunicare il loro assenso per iscritto.
24. E' opportuno, come peraltro regolamento dalle norme vigenti:
- a) non realizzare viaggi nel periodo antecedente le operazioni di scrutinio;
 - b) non effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni fatta eccezione per i viaggi connessi alle attività sportive;
25. Poiché la gestione di queste iniziative, a seguito dell'approvazione dell'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 che prevede l'autonomia delle istituzioni scolastiche è demandata all'autonoma progettazione delle scuole, assumono particolare rilievo le norme di autoregolamentazione che l'istituzione ritiene necessario darsi. Per le visite e i viaggi d'istruzione che costituiscono parte integrante dell'attività educativo - didattica delle classi, gli organizzatori dovranno tener conto, oltre che delle disposizioni ministeriali permanenti sull'argomento, degli elementi:
- a) la programmazione culturale dovrà essere seriamente motivata ed adeguata al livello di preparazione delle classi;
 - b) la partecipazione degli studenti per classe dovrà essere pari al 50% più uno, salvo particolari casi che il Consiglio di Classe e il Consiglio d'Istituto indicheranno preventivamente. Deroghe sono consentite, a norma di legge, per manifestazioni sportive, attività culturali, concorsi e situazioni particolari regolamentate;
 - c) i costi dovranno essere contenuti al fine di permettere la partecipazione a tutta la classe. Il Consiglio d'Istituto, sentito parere del Collegio dei Docenti, può limitare la durata e la percorrenza del viaggio al fine di ridurre i costi e consentire la più ampia partecipazione possibile;
 - d) i docenti accompagnatori dovranno essere in numero adeguato (1 ogni 15 alunni), per garantire serietà organizzativa e conseguire gli obiettivi prefissati. Ovviamente dovranno accompagnare gli studenti docenti della stessa classe (salvo casi eccezionali vagliati dalla Presidenza). Essi dovranno assicurare la costante e assidua vigilanza degli alunni. Non sarà autorizzata alcuna visita, sia pure di una sola giornata, o meno, se alla richiesta di cui al successivo art. 26 non verrà acclusa la designazione degli accompagnatori, con la loro esplicita accettazione scritta.
 - e) Anche le visite guidate da compiere entro una sola giornata devono essere motivate e seguire i criteri sopra esposti. La programmazione della visita guidata o del viaggio d'istruzione deve essere effettuata consultando il comitato studentesco.

f)Le visite guidate ed i viaggi di istruzione saranno regolamentate , preferibilmente, nel seguente modo:

- tutte le classi possono partecipare alle visite guidate di un giorno;
- le classi I e II possono partecipare preferibilmente solo alle visite guidate di un giorno;
- le classi III e IV possono partecipare al viaggio d'istruzione in Italia;
- le classi IV e V possono partecipare al viaggio d'istruzione all'estero.

26. La presentazione delle richieste da parte delle classi interessate deve essere motivata a livello didattico ed articolata a livello organizzativo, come precisato negli articoli precedenti.

- I promotori o i docenti esperti delle materie a vantaggio delle quali si svolge la visita, cureranno la preparazione, sul piano didattico e culturale degli alunni, in modo da metterli nelle condizioni migliori per fruire dell'iniziativa (tenendo apposite lezioni, promuovendo ricerche, elaborando questionari, ecc.), anche, ove possibile, a livello interdisciplinare. Sarà loro cura guidare gli studenti nella compilazione di resoconti, relazioni o altri lavori sulle esperienze compiute e le competenze acquisite. Al rientro dal viaggio il/i docente/i accompagnatori presenteranno una breve relazione al Consiglio d'Istituto sui risultati raggiunti, con eventuali proposte migliorative. A tale relazione dovrà essere allegato un resoconto redatto dagli studenti che hanno partecipato al viaggio.

27. Gli scambi culturali con istituzioni scolastiche all'estero si effettuano nel rispetto della normativa vigente.

28. I viaggi connessi ad attività sportive esulano da quanto precisato agli articoli precedenti e sono organizzate con la collaborazione dei docenti di educazione fisica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

29. Le altre iniziative culturali che affiancano l'attività didattica (conferenze, seminari didattici, ecc. che dovrebbero svolgersi prevalentemente in orari non curricolari), sono deliberate dal Consiglio d'Istituto ove comportino un onere finanziario; in caso contrario è sufficiente l'approvazione della Presidenza, su proposta di un docente, dei Consigli di Classe, ovvero del Collegio dei Docenti, a seconda dell'ambito di coinvolgimento. In ogni caso il Consiglio d'Istituto delibererà preventivamente una programmazione annuale di massima di tutte le attività in armonia con il P.O.F.

30. Per quanto attiene ai finanziamenti si stabilisce quanto segue:

- Le spese sono a totale carico delle famiglie per i viaggi in Italia e/o all'estero, per le visite guidate e gli stage formativi . L'ISIS, in caso di acquisizione di finanziamenti da parte degli enti regionali o sub-regionali, potrebbe intervenire a favore degli alunni bisognosi per favorire la partecipazione di tutti gli alunni della classe interessata. Da questa norma potrebbero, a giudizio del Consiglio di classe, essere escluse le visite guidate.
- **N.B.: Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione gli studenti, come da normativa in vigore, saranno assoggettati alle norme disciplinari regolate nella sezione "Regolamento di disciplina" di questo stesso Regolamento.**

ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE

Regolamento interno del Consiglio d'Istituto

31. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, indetta dal Presidente e comportante, d'ordinario, l'elezione del Presidente è presieduta dal Preside. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio elegge nella persona di un genitore il vice presidente.
32. Di norma il Consiglio d'Istituto si riunisce in via ordinaria una volta al mese per trattare e deliberare secondo il disposto dell'art. 10 del D.L. n.297/94, e su ogni altra questione di sua competenza, in date che sono stabilite dal Preside di concerto con il Presidente della Giunta Esecutiva.
 - In via ordinaria si riunisce:
 - a) per richiesta della Giunta Esecutiva o del suo Presidente;
 - b) per richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti (arrotondato per eccesso);
 - c) per iniziativa del Presidente, in presenza di occorrenze urgenti ed eccezionali.
 - Le adunanze di cui al punti a) e b) sono convocate non oltre I - II giorno della richiesta.
33. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà la metà più uno dei componenti in carica. Di norma le adunanze si tengono in ore diurne non coincidenti con l'orario di lezione, in giornate non festive; le sedute durano al massimo tre ore; eventuale eccezione può essere disposta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
34. Il Consiglio d'istituto prende le sue decisioni collegialmente. Gli interventi alla discussione sono coordinati dal Presidente, secondo le richieste poste dai Consiglieri per alzata di mano.
 - Le proposte di deliberazione sono votate per alzata di mano o a scrutinio segreto, ove richiesto dalla materia, e sono approvate a maggioranza dei voti espressi; le assenze e le astensioni dal voto si intendono escluse dal conteggio per il calcolo della maggioranza.
 - Le decisioni che rivestono carattere personale nei confronti dei componenti il Consiglio d'istituto o riguardo l'attribuzione di cariche in seno al Consiglio o alla Giunta Esecutiva sono prese con voto segreto e con esclusione del pubblico dalla seduta.
35. Il Presidente convoca il Consiglio per iscritto, con recapito di preavviso di almeno 5 giorni, salvo deroga per casi di urgenza. L'avviso di convocazione informa contestualmente sull'Ordine del Giorno predisposto dalla Giunta Esecutiva.
 - Ogni consigliere può proporre argomenti per l'O.d.G. di successive adunanze. Le proposte, coordinate dalla Giunta Esecutiva, sono inserite nei successivi Ordini del Giorno, rispettandosi l'ordine cronologico di presentazione, salve le eccezioni per carattere di urgenza. In qualsiasi adunanza del Consiglio la trattazione di argomenti non inseriti nell'Ordine del Giorno è ammessa e approvata dal Consiglio ad unanimità. Inoltre il Consiglio, può eventualmente modificare la successione dei punti all'ordine del giorno, a maggioranza dei presenti, all'inizio della seduta.
36. Nei giorni precedenti la riunione del Consiglio, durante l'orario di Segreteria, i membri possono prendere visione dell'eventuale documentazione ed atti relativi alla riunione stessa.
37. In assenza del Presidente, il vice presidente ne assume tutte le funzioni. Quando il Presidente cessa dalle funzioni per dimissioni o per perdita dei requisiti, il vicepresidente convoca il Consiglio e presiede la riunione per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di contemporanea vacanza della carica di Presidente e vicepresidente ne assume le funzioni il Preside.

38. La verbalizzazione delle adunanze è affidata al Segretario del Consiglio, nominato dal Presidente. Il verbale riferisce sugli argomenti trattati, sulla discussione e sulle conseguenti decisioni in modo sintetico ma esauriente.
- Ogni membro ha diritto di far porre a verbale le proprie dichiarazioni testuali.
39. La pubblicazione degli atti del Consiglio d'Istituto si realizza in primo luogo con l'affissione (nell'apposito albo d'Istituto) del testo integrale sottoscritto dal segretario verbalizzante, delle deliberazioni prese dal Consiglio.
- L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa adunanza ed ha la durata di almeno 10 giorni. Durante questo periodo di affissione, il verbale dell'adunanza, l'eventuale documentazione e gli eventuali atti scritti preparatori sono nell'ufficio di segreteria a disposizione di chiunque voglia consultarli.
40. A norma della legge 11/10/77 n. 748, alle sedute del Consiglio d'istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nello stesso, e membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8/4/76 n. 278. Il titolo di elettore è accertato a mezzo documento d'identità; l'ammissione degli stessi, quanto al numero, è subordinata alla capienza dei locali. Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
- Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
41. Quando la materia trattata all'O.d.G. lo richieda, il Consiglio può decidere di invitare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame dei problemi.

Altri organi collegiali e assemblee

42. Per gli altri organi collegiali la convocazione è disposta, a norma, con preavviso di almeno 5 giorni mediante lettera circolare ai singoli membri ed affissione all'albo di apposito avviso. La lettera e l'avviso devono contenere l'Ordine del Giorno. Su apposito registro a pagine numerate, di ogni seduta viene redatto processo verbale firmato dal Preside e dal Segretario. Degli atti di questi organi si darà pubblicità, la più ampia possibile nel rispetto della normativa vigente.
43. Convocazione del **Consiglio di Classe**.
- Il consiglio di Classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi membri, e secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 399/88. La composizione di questo organo e le sue competenze sono regolate dall'art. 5 del D.L. 297/94.
44. Convocazione del **Collegio dei Docenti**.
- Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Preside ne ravvisi l'opportunità oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta il quadrimestre, secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del D.L. n. 297/94, e secondo quanto deliberato in sede di programmazione annuale del piano di attività del Collegio medesimo.

45. Convocazione del **Comitato di Valutazione** del servizio degli insegnanti. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Preside:
- i. per la valutazione del servizio richiesto dai singoli interessati, ai sensi degli articoli 448 e 501 del D.L. n. 297/94;
 - ii. alla conclusione del periodo di prova gli interessati, ai sensi dell'art. 440 del D.L. n. 297/94 e per espletare le funzioni previste dall'art. 2 della legge 20/5/82 n. 270 e successive circolari ministeriali relative all'anno di formazione e al periodo di prova dei docenti immessi in ruolo.
46. **Assemblee Studentesche.**
- La convocazione delle assemblee studentesche è regolamentata dagli articoli 12, 13 e 14 del D.L. n. 297/94. La data di convocazione e dell'Ordine del Giorno devono essere presentati al Preside, tre giorni prima per le assemblee di classe e cinque giorni prima per quelle d'Istituto. Solo per evenienze straordinarie, quando l'argomento non sia prevedibile o necessiti un'immediata discussione, la Presidenza può concedere, sentito il parere dei collaboratori, la convocazione immediata dell'assemblea d'Istituto, su richiesta del 51% dell'intera popolazione scolastica dell'Istituto, o del comitato di cui al successivo art. 47. Le assemblee vanno richieste al Preside previa presentazione di istanza scritta contenente l'Ordine del Giorno. Gli studenti redigeranno per ogni assemblea regolare verbale e lo consegneranno al Preside non oltre il quinto giorno dallo svolgimento della stessa.
47. La richiesta di convocazione delle assemblee studentesche è un diritto sancito dalla legge, mentre la partecipazione ad esse è impegno necessario perché risultino effettivamente un momento responsabile e democratico della scuola .
48. A norma dell'art. 13 del D.L. n. 297/94, i rappresentanti eletti nei Consigli di Classe e di Istituto possono esprimere un Comitato Studentesco di Istituto.
- La costituzione dello stesso va formalizzata in una riunione immediatamente successiva all'elezione dei Consigli di Classe, di cui sarà redatto apposito verbale.
 - Il Comitato è tenuto a darsi un direttivo di almeno 4 membri tra cui si eleggerà un coordinatore e ai quali spetterà la convocazione del Comitato stesso e di presiedere tutte le assemblee studentesche.
 - Il Comitato studentesco dovrà riunirsi al di fuori dell'orario scolastico, dandone preavviso alla Presidenza e, solo in casi eccezionali, in coda all'orario scolastico.
 - Il Comitato studentesco o il suo direttivo possono essere altresì convocati dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
 - A norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 156/99, gli studenti eleggono annualmente - con le stesse modalità previste per l'elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio d'Istituto - due Rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti istituita con D.P.R. n. 567/96; questi hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni e iniziative di detto organismo, con le agevolazioni eventualmente previste dalle disposizioni di legge.
 - Le studentesse e gli studenti dell'Istituto esprimono una Consulta Studentesca d'Istituto che si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno nelle ore antimeridiane, e **che unisce le sezioni di Latronico e di Lagonegro.**

49 Assemblee dei Genitori

- Le assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto. Esse si possono svolgere nei locali della scuola compatibilmente con la recettività degli stessi, e sono regolate dall'art. 15 del D.L. 297/94.
 - La Presidenza è tenuta ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, di anno in anno, quelle norme che riterrà necessarie per il migliore assetto e funzionamento della scuola, ed a darne la massima diffusione tramite circolari.
 - Per ogni altra materia che non sia stata citata nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge con particolare riguardo alla C.M. 16/4/75 n. 105 (Regolamento tipo per il funzionamento degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica) e quello pubblicato sugli Annali della Pubblica Istruzione n. 91 del novembre 2000..
52. Dall'anno scolastico 2006/07, in tutte e tre le sedi sono stati costituiti i comitati dei genitori e degli studenti con i loro esecutivi.

REGOLAMENTO ASSEMBLEE ALUNNI

1. L'assemblea elegge a maggioranza semplice il proprio Presidente che sarà di diritto membro del Comitato Studentesco; questi durerà in carica un anno. Nella stessa seduta vengono eletti il vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza, e un segretario.
2. Il Presidente, il vicepresidente e il segretario possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea presa a maggioranza.
3. Il Presidente, dopo aver comunicato al Preside, **con anticipo almeno di 5 giorni**; la data della convocazione e l'ordine del giorno, dirige i lavori dell'assemblea, assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.
4. I poteri necessari per garantire il regolare svolgimento delle adunanze spettano all'assemblea e sono esercitati in suo nome dal Presidente, il quale, allorché si verificano fatti gravi o indecorose condizioni di indisciplina che impediscono il normale andamento dei lavori, deve proporre i necessari provvedimenti all'assemblea, che li adotta con valutazione palese.
5. A tutti i partecipanti è concesso il diritto di parola sugli argomenti all'ordine del Giorno; la richiesta di parlare è fatta al Presidente, il quale ne dà la facoltà secondo l'ordine delle domande, e può stabilire la durata degli interventi secondo l'importanza delle questioni e il numero degli iscritti a parlare.
6. Gli alunni che intervengono nella discussione debbono attenersi all'argomento in esame senza divagazioni.
7. Non è consentito interrompere chi parla: può farlo soltanto il Presidente per un richiamo al Regolamento.
8. Si può modificare l'ordine di trattazione degli argomenti e integrare l'O.d.G. . per necessità sopravvenute, su proposta del Preside, del Presidente, dei docenti o di qualcuno dei presenti, se nessuno si oppone.
9. Alle assemblee possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti al momento della stesura dell'Ordine del Giorno, vedi art. 45. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 297/94.

10. Per lo svolgimento delle assemblee di classe si fa riferimento all'attuale regolamentazione, con l'avvertenza e l'auspicio che tali momenti siano vissuti come una reale esigenza da parte della classe evitando di snaturarne il significato della loro natura originale.
11. A norma dell'art. 14 del D.L. 297/94, il Preside o un suo delegato, ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento; ove constati l'impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea può sospenderla e ordinare la ripresa delle lezioni.
12. E' fatto obbligo al segretario di verbalizzare, entro i cinque giorni successivi allo svolgimento dell'assemblea, le discussioni e le decisioni. Detto verbale, firmato anche dal Presidente, deve essere consegnato al Preside o chi ne fa le veci, che lo conserverà agli atti della scuola.

LA VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE LE ASSEMBLEE D'ISTITUTO

L'Art. 13 del D.Lsg. n. 297/94 precisa che le assemblee studentesche nella scuola secondaria di secondo grado costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Con riguardo al funzionamento dell'assemblea il successivo art. 14 chiarisce che *"il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti"*, e che *"il Preside ha diritto di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea"*:

L'obbligo di sorveglianza degli alunni da parte dei docenti è limitato all'attività scolastica, ma non solo al tempo di svolgimento dell'attività didattica. Rientrano dunque, nell'ambito dell'attività scolastica, le pause ricreative e le iniziative culturali di vario tipo organizzate dalla scuola. Non possono essere escluse dall'attività scolastica svolta dagli alunni le assemblee di istituto, che vengono appunto autorizzate dal preside (ora dirigente scolastico). Da tutto ciò discende che la vigilanza sugli studenti deve essere esercitata anche nel caso dell'assemblea di istituto. In relazione a tale obbligo il dirigente è tenuto a stabilire modalità e forme della vigilanza, con il rispetto della libertà degli studenti a svolgere in propria autonomia e con riguardo all'ordine del giorno stabilito, l'attività dell'assemblea.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249:

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse

e degli studenti della scuola secondaria

(Testo coordinato e modificato da DPR **21 novembre 2007, n. 235**)

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli

- stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni

- specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
 8. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
 - 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
 - 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 5 bis - Patto educativo e di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Delibere Collegio plenario del 24/10/2013

Delibera Consiglio d'Istituto del 28/10/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Santarsiere



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO DE SARLO

“Patto scuola - famiglia - studenti”

Premessa

Con riferimento:

- alla Costituzione, articoli 2, 3, 33, 34, 97;
- alla Legge 07.08.1990, n. 241.;
- al DPCM 07.06.1995 “Carta dei servizi delle scuola” e alla Direttiva 21.07.1295, n. 254;
- al DPR 24.06.1998, n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- al DPR 08.03.1299, n. 275 “Regolamento sull’autonomia”;
- al CCNL vigente, articoli 24-27, 61-62-65, 89-95;
- al T.U. 297/94 articoli 1, 2, 7, 395, 396;
- al Dlgs 06.03.1998, n. 59 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di Istituto”;

La scuola è responsabile della qualità delle attività formative-educative e si impegna al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con l’apporto delle competenze professionali di tutto il personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie.

A. Nei confronti della propria utenza, famiglie e studenti, l’Istituto si impegna a garantire

1. Formazione

- Rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel Piano dell’Offerta Formativa
- Raggiungere gli standard formativi e le competenze previste
- Adottare iniziative utili allo sviluppo della persona umana e al successo formativo
- Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva
- Favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap
- Favorire l’integrazione degli alunni stranieri
- Assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno
- Adottare interventi utili a prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono

2. Comunicazione

Garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazione riguardo a:

- offerta formativa, percorso degli studi, progetti, iniziative
- tempi, modi, criteri di valutazione
- modalità e criteri per un efficace rapporto scuola-famiglia
- criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici
- adozione dei libri di testo
- regolamenti di istituto e organizzazione della vita scolastica
- attività e delibere del Consiglio di Istituto
- orari delle attività didattiche e dei servizi amministrativi
- norme di sicurezza
- informativa sul diritto alla riservatezza

3. Organizzazione

Assicurare una organizzazione dei servizi efficiente e funzionale.

Assicurare spazi ben visibili adibiti all'informazione, in particolare per:

- albo di Istituto
- orario scolastico
- orario dei docenti
- funzioni e dislocazione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario
- organigramma degli organi collegiali
- organico del personale docente e A.T.A.
- bacheca sindacale
- bacheca degli studenti
- bacheca dei genitori
- sito web sempre aggiornato

4. Codice di comportamento

Il capo di Istituto, i docenti, il personale ATA, consapevoli di lavorare in una struttura educativa si impegnano ad assumere un comportamento responsabile, imparziale, sempre rispettoso verso tutti i soggetti, improntato ai principi di collaborazione e professionalità, per favorire un rapporto di fiducia e un atteggiamento di partecipazione.

5. Responsabilità e impegno del personale

A. Dirigente scolastico

In quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile della gestione unitaria, il Dirigente Scolastico:

- Organizza l'attività scolastica secondo i criteri di efficienza ed efficacia formativa
- È garante del diritto all'apprendimento e alla formazione da parte degli alunni, secondo quanto dichiarato nel Piano dell'Offerta Formativa
- Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi
- Rispetta la libertà di insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e di innovazione metodologica e didattica
- Coordina e valorizza le risorse umane
- Assicura il rispetto della legalità e del buon andamento dell'attività della scuola
- Garantisce la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali

B. Docenti

b.1. Funzione e comportamento

I docenti sono i diretti responsabili del processo di insegnamento/apprendimento e del dialogo educativo, volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento scolastico e in coerenza con il POF di Istituto.

La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

I docenti rispettano le norme che regolano la vita scolastica, consapevoli che l'educazione si insegna prima di tutto con l'esempio.

Agiscono in sintonia con le decisioni degli Organi Collegiali.

Rispettano il segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni.

Sono disponibili all'ascolto e a rivedere le loro posizioni, sia tra di loro, sia con gli studenti

In tutte le fasi dei processi di insegnamento/apprendimento rendono informati gli studenti e le famiglie, motivano le scelte didattiche, si attengono ai principi di correttezza ed imparzialità, espletano i compiti connessi alla funzione docente con sollecitudine, professionalità e trasparenza.

b.2. Garanzie

Nei confronti dei docenti in servizio, l'Istituto si impegna a garantire:

- Libertà di insegnamento, che si realizza nella pluralità dei metodi didattici e delle scelte culturali, nel rispetto degli obiettivi definiti nel POF.
- Diritto alla formazione e all'aggiornamento per favorire lo sviluppo professionale anche attraverso la valorizzazione dell'autoaggiornamento e il riconoscimento di esigenze ed opzioni individuali.
- Comunicazione e informazione sin dall'inizio dell'anno scolastico circa gli impegni e le attività di carattere collegiale programmati nel tempo. Le riunioni sono convocate su un preciso ordine del giorno, con allegato il materiale informativo.
- Comunicazione e informazione tempestiva e precisa su: Svolgimento delle attività degli alunni - Altre attività che riguardano la vita scolastica - Verbali e delibere degli Organi Collegiali - Circolari dell'amministrazione relative al personale docente.
- Comunicazione preventiva del Dirigente scolastico prima di ricevere incarichi non previsti dal Contratto, con facoltà di rinunciarvi.
- Comunicazione, con congruo preavviso non inferiore ai 5 giorni, delle date di convocazione di riunioni che non siano già state programmate all'inizio dell'anno.
- Un colloquio preventivo con il Dirigente scolastico, nel caso in cui si verificano gli estremi per una sanzione disciplinare.

C. Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

- Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività e al buon funzionamento della scuola, in rapporto di collaborazione con il Dirigente scolastico e con il personale docente.
- I servizi generali amministrativo-contabili e il lavoro del personale ATA sono organizzati autonomamente dal Direttore, che svolge funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati con seguiti, secondo le direttive ricevute dal Dirigente scolastico.
- I processi e le procedure dei servizi sono organizzati in modo da garantire: semplificazione e celerità; trasparenza; informatizzazione dei servizi di segreteria; responsabilizzazione di ogni operatore scolastico; flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.
- Il comportamento del personale ATA è improntato ai principi e alle regole del codice dei pubblici dipendenti e del codice disciplinare. In particolare, si attiene alla diligenza, professionalità e collaborazione nello svolgimento delle proprie mansioni, alle gentilezza, cura ed accoglienza nei rapporti con il restante personale, gli alunni, i genitori e gli estranei.

D. Diritti degli studenti e delle loro famiglie

La formazione culturale, professionale, umana e civile dello studente è al centro del processo di insegnamento/apprendimento e del complesso servizio organizzativo gestito dalla scuola.

Ai propri studenti l'istituto riconosce i seguenti diritti:

- Diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
- Diritto all'eguaglianza (libertà di espressione, di pensiero, di religione, ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale, recupero di eventuali situazioni di ritardo o di svantaggio).
- Diritto ad essere informato su tutte le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola.
- Diritto all'imparzialità ed a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione per individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento.
- Diritto alla partecipazione attiva e responsabile:

- a. condividere le scelte organizzative e didattiche, i criteri di valutazione, la scelta dei libri e del materiale didattico,
 - b. fare proposte attraverso gli organismi di rappresentanza istituzionale e associativa,
 - c. sviluppare temi liberamente scelti e realizzare autonome iniziative complementari e integrative, fuori dall'orario scolastico, secondo quanto previsto dal DPR 567/96.
- Diritto di assemblea e livello di classe e di Istituto; diritto di associazione e di riunione nei locali della scuola, anche fuori dall'orario di lezione, secondo le modalità previste nel Regolamento di Istituto.
 - Diritto alla salubrità e sicurezza dei locali scolastici.
 - Diritto di accesso a tutti i documenti della scuola soggetti a pubblicità e, con richiesta scritta, a tutti i documenti che riguardano il proprio percorso di studio.
 - Diritto alla tutela della privacy secondo quanto disposto dal Dlvo 196/03.

B. Alla propria utenza, studenti e famiglie, l'Istituto chiede

1. Agli studenti

- Frequentare regolarmente le lezioni, applicarsi con serietà e continuità per assolvere agli impegni di studio, comunicare sempre in famiglia l'andamento degli studi e i relativi risultati.
- Rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le persone, i principi della buona educazione e della vita civile.
- Avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di igiene.
- Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.
- Essere propositivi, partecipare al dialogo educativo con spirito costruttivo, segnalare situazioni e comportamenti pericolosi o illeciti.
- Risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, leale e democratico, chiarendosi direttamente fra compagni, con l'insegnante interessato, con il coordinatore della classe o, al più, ricorrendo all'autorità del capo di istituto.
- Assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati a persone o cose.
- Esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi (Consiglio d'istituto, Consigli di classe, Comitato studenti).

2. Alle famiglie

- Sostenere l'azione educativa della scuola con spirito collaborativo e propositivo.
- Seguire i figli costantemente affinché l'impegno scolastico non venga trascurato.
- Controllare periodicamente il libretto personale dello studente.
- In presenza di difficoltà e problemi, prendere immediati contatti con il coordinatore o con i singoli insegnanti o con la presidenza, per coordinare un comportamento comune.
- Esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi (Consiglio di Istituto, Consigli di classe, Comitato genitori)

Patto Educativo di Corresponsabilità
(D.P.R. 235/2007, art. 3; C. M.
Prot n°. 3602/PO del 31/07/2008)

- Il patto educativo "Scuola-famiglia-studenti "(o diversamente chiamato Patto di Corresponsabilità), definisce in modo condiviso l'impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l'istituzione scolastica, le famiglie e gli studenti.
- La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n°. 249/98 e D.P.R. n°. 235/07), del POF, del Regolamento Interno e del Regolamento di Disciplina.
- Il Dirigente scolastico, i genitori e lo studente preso atto che:
 - a) Lo Statuto delle Stud.sse e Studenti (D.P.R. 249/98), modificato e integrato (D.P.R. 235/07), è una carta dei diritti e dei doveri degli studenti, ispirata ai valori di libertà, responsabilità, rispetto e solidarietà propri della Costituzione Italiana
 - b) L' elevamento dell'obbligo scolastico a dieci anni (D.M. 139/2007) intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale;
 - c) l'etica della responsabilità, la negoziazione delle regole, il rispetto dei macro-diversi comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vissuto collettivo sono, in un positivo cammino di crescita, priorità da condividere;
 - d) la comunicazione puntuale trasparente sull'andamento didattico-disciplinare e, più in generale, il rapporto di collaborazione scuola-studente-famiglia sono condizioni imprescindibili per realizzare in modo ottimale la dinamica educativa-formativa e per prevenire l'insuccesso scolastico,

Sottoscrivono il seguente Patto
di corresponsabilità

- 1) Le finalità dell'ISIS consistono nel formare personalità autonome, capaci di proporsi consapevolmente e responsabilmente di fronte alla complessità del reale e di acquisire criticamente informazioni e metodologie che consentano loro sia di proseguire positivamente gli studi universitari sia di inserirsi nel mondo del lavoro. Questa Scuola propone un percorso culturale formativo che mira a far sì che ogni dato di conoscenza debba essere inserito nel suo contesto ,nel globale, con un approccio multidimensionale e complesso. L'ISIS propugna l'insegnamento della complessità umana e la diversità degli individui, dei popoli, delle culture che sono patrimonio di arricchimento della cittadinanza europea e planetaria. L'istituto, per poter perseguire e realizzare tali finalità, aderisce pienamente ai principi costituzionali ed a quelli del razionalismo epistemologico contemporaneo, rifiutando ogni forma di massimalismo, dogmatismo e fondamentalismo.
- 2) Scopi del presente patto sono: richiamare proprio tali responsabilità, connesse con i comportamenti contrari alla realizzazione delle istanze sopra indicate e assumere i conseguenti impegni per l'osservanza delle norme, per il miglioramento e per il ripristino delle condizioni di buon andamento in caso di violazione delle regole.
- 3) Una chiara esplicitazione delle responsabilità del personale scolastico, dei genitori e dello studente per violazione di norme generali dello Stato è contenuta nell'ultima parte della C.M. prot. n. 3602/PO del 31/07/2008. Le responsabilità per violazione di disposizioni, a livello d'istituto, sono contenute nelle carte fondamentali dell'ISIS : il POF pluriennale ed annuale le programmazioni di classe e disciplinari, i diversi regolamenti, in particolare

quello di disciplina. Quest'ultimo individua i comportamenti contrari ai doveri scolastici da parte degli studenti e le relative sanzioni. I principi ispiratori delle sanzioni disciplinari sono quelli di gradualità, proporzionalità e riparazione del danno.

Impegni di reciproci

- Il Dirigente Scolastico in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale, s'impegna affinché i diritti degli studenti e dei genitori siano pienamente garantiti.
- I genitori sottoscrivendo l'iscrizione, sono pienamente consapevoli delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate nel presente patto (che è sintesi di quello più particolareggiato pubblicato sul sito web dell'ISIS e portato a conoscenza di tutte le componenti), delle conseguenti responsabilità e della necessità della loro scrupolosa osservanza.
- Lo studente si impegna al rispetto dei propri doveri così come definiti nei documenti citati.

Il Dirigente Scolastico

I Genitori

Lo Studente

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " Francesco De Sarlo "

Via Sant' Antuono, 192 - Tel. e Fax 0973/21034 - C.F. 83000510764

85042 LAGONEGRO – PZ

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

- Aggiornato alla legislazione vigente, in attuazione del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, così come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235 ed in sostituzione del precedente regolamento interno.
- Approvato ed adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 del 29.11.2008, previo parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29.11.2008.

Art. 1 - Premessa.

1. Con il presente Regolamento, in attuazione del D.P.R. 24 giugno 1998 n.249, recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n.235, l'Istituto di Istruzione Superiore “F. De Sarlo” di Lagonegro intende rendere operativi diritti e doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica.
2. Il presente Regolamento individua pertanto i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

Art. 2 - DISCIPLINA DEL DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSEMBLEA

1. La partecipazione alla vita della comunità scolastica da parte degli studenti si articola in assemblee di classe e d'Istituto. La richiesta di tali assemblee, presentata con congruo anticipo, deve contenere l' o.d.g. e, per quelle d'Istituto, può prevedere l'intervento di esperti esterni. Le assemblee studentesche non possono svolgersi nei 30 gg. precedenti il termine delle lezioni. Le ore destinate alle assemblee possono comprendere lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo.
2. L'assemblea d'Istituto, può essere richiesta (almeno 5 giorni prima della data prevista) al Dirigente Scolastico dal 10% degli studenti e/o dall'esecutivo studentesco in Consiglio di Istituto; essa si svolge come precisato dal Regolamento interno.
3. L'assemblea di classe può tenersi, in orario di lezione una volta al mese, per due ore consecutive (non dello stesso insegnante), avendo cura che non si svolga sempre nello stesso giorno della settimana. La richiesta per l'autorizzazione (controfirmata dai docenti delle ore interessate), va presentata dai rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico con almeno 5 gg. di anticipo rispetto alla data prevista.
4. Gli insegnanti in orario durante l'assemblea di Istituto o di classe, sono tenuti a prestare vigilanza sugli alunni, nei modi ritenuti più opportuni e potranno prendere la parola soltanto previo consenso unanime degli studenti.

Art. 3 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI RISERVATEZZA

1. Gli studenti hanno diritto di essere informati, ad inizio d'anno scolastico, in merito agli obiettivi didattici disciplinari che ogni docente ha stabilito nel “piano di lavoro annuale”.
2. Lo studente, messo al corrente dei criteri di valutazione adottati da ciascun Docente, ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva del proprio rendimento, anche per attivare un efficace processo di autovalutazione.
3. Ogni comunicazione agli studenti da parte del personale scolastico deve garantire il rispetto della riservatezza.

Art. 4 - RISPETTO DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni di sicurezza emanate annualmente dal Dirigente Scolastico, in ottemperanza del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
2. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate annualmente dal Dirigente Scolastico per la tutela dei dati personali (D.Lgs 196/2003) e per la Politica d'Uso Accettabile di Internet .

Art. 5 - ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, VARIAZIONI D'ORARIO

1. **Assenze** - In caso di assenze l'alunno, per essere riammesso alle lezioni, deve presentare la giustificazione firmata da un genitore o legale tutore, sull'apposito libretto personale consegnato all'inizio di ogni anno scolastico previo deposito firma. Saranno accettate soltanto le firme depositate. Gli alunni devono obbligatoriamente avere con sé tutti i giorni tale libretto e riconsegnarlo a fine anno in segreteria. La giustificazione sarà presentata al rientro a scuola, all'insegnante della prima ora che giustifica e annota la giustificazione sul registro di classe. Se un alunno non giustifica l'assenza nei modi e tempi previsti, viene ammesso in classe, ma l'insegnante della prima ora segnala l'inadempienza sul Registro di Classe ed il Docente Coordinatore di Classe, in caso di ulteriore mancata giustificazione in tempi brevi, avvertirà la famiglia. In caso di assenze collettive, quali ne siano i motivi, al rientro gli alunni **esibiranno una dichiarazione dei genitori dalla quale risulti che sono al corrente dell'assenza**, salvo diverse disposizioni che possono essere date tempestivamente dalla Presidenza, sempre utilizzando l'apposito

libretto. La giustificazione delle assenze fatte per motivi di salute, di più di 5 giorni, deve essere **accompagnata** dal certificato medico. Se l'assenza continuativa superiore ai 5 giorni è dovuta a motivi di famiglia gli alunni, oltre ad esibire la regolare giustificazione, dovranno essere accompagnati dai genitori. Dopo 5 assenze consecutive i genitori **devono giustificare l'assenza del figlio personalmente**, come segnalato sul libretto personale dello studente.

2. **Ritardi e uscite anticipate** – Permessi di entrare in ritardo o di uscire in anticipo saranno accordati direttamente dalla Presidenza, solo per validi e comprovati motivi (il permesso di uscita anticipata deve essere richiesto per iscritto dal padre o da chi ne fa le veci, entro la prima ora di lezione, utilizzando il libretto personale dello studente). L'alunno giustificherà il ritardo direttamente in Presidenza. L'alunno sarà ammesso in classe dall'insegnante che sta svolgendo le attività didattiche previste al momento di arrivo. Gli insegnanti segnaleranno sul diario di classe i ritardi di qualunque entità e le uscite anticipate per le necessarie rilevazioni e gli eventuali interventi. Tutti i ritardi e le uscite anticipate registrati, separatamente, in cinque giorni equivalgono ad un giorno di assenza dalle lezioni e verranno tenuti in seria considerazione ai fini della valutazione del profitto oltre che del comportamento. I docenti, nelle valutazioni del quadrimestre, conteggeranno tra le ore di lezione, per ogni alunno, sia i ritardi che le uscite anticipate. Nel caso di alunno minorenne, al momento dell'uscita è richiesta la presenza di un genitore o di altro adulto munito di delega scritta per l'affido.
3. **Alunni maggiorenni** - E' consentita agli alunni maggiorenni la firma sul libretto delle giustificazioni. A ogni quinta giustificazione per assenza, a ogni quinta giustificazione per ritardo e ad **ogni richiesta** di uscita anticipata, sarà richiesta la contro-firma di un genitore.
4. **Responsabilità delle famiglie** - Le famiglie di tutti gli alunni (maggioenni o minorenni) hanno la responsabilità del controllo costante del libretto delle giustificazioni (leggi Libretto Personale).

Art. 6 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. **Entrata** - Al suono del 1° campanello, ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto. Il suono del 2° campanello segna l'inizio delle lezioni.
2. **Uscita dalle aule** - Durante le ore di lezione, agli studenti sarà concesso di uscire unicamente per casi di necessità e previa autorizzazione del docente.
3. **Allontanamento dall'Istituto** - E' tassativamente proibito agli alunni allontanarsi dall'Istituto, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lezione.
4. **Divieto di fumare** - Ai sensi delle norme vigenti, è fatto assoluto divieto di fumare nelle aule, nei corridoi, nei bagni e, comunque, in ogni locale dell'edificio scolastico.
5. **Divieto dell'uso di telefoni cellulari, videofonini e registratori digitali** - Nei locali della scuola, durante le lezioni, a norma della Direttiva Min n. 104 del 30/11/2007, non è consentito l'uso di telefoni cellulari, videofonini e strumentazione per la ripresa di immagini, nonché riproduttori di suoni e altri dispositivi elettronici personali, che dovranno rimanere spenti. In situazioni eccezionali e motivate, il telefono cellulare potrà restare acceso previa autorizzazione del Docente in orario di lezione. I trasgressori saranno puniti con il ritiro temporaneo del dispositivo e provvedimento disciplinare.
6. **Assenze momentanee del docente e cambio degli insegnanti** - Gli allievi, durante le eventuali momentanee assenze del Docente e durante il cambio degli insegnanti sono affidati alla vigilanza dei Collaboratori Scolastici che prestano assistenza nelle classi. Gli allievi pertanto dovranno rimanere in aula mantenendo un comportamento corretto e rispettoso dei compagni e dell'ambiente scolastico.
7. **Accesso in specifici locali della scuola** - Nessun alunno potrà accedere alla palestra, ai laboratori, alle aule speciali e alle aule di informatica in assenza di un insegnante. Gli studenti hanno l'obbligo di prendere visione e di rispettare scrupolosamente le "norme di utilizzo" affisse nei laboratori, nella palestra e nella biblioteca. Durante gli spostamenti interni (dalle aule ai laboratori, ecc...) gli studenti sono tenuti a non recare disturbo alle altre classi e a non sostare nei corridoi.
8. **Norme per l'Uso Accettabile e Sicuro delle TIC e di Internet** - E' vietato riprendere e/o diffondere su siti INTERNET foto o filmati riguardanti studenti e personale scolastico. Ogni violazione sarà oggetto di sanzione disciplinare e, qualora ne ricorrano le condizioni, di denuncia alle autorità competenti.
9. **Utilizzo della biblioteca** - L'accesso agli studenti è consentito, anche individualmente, nell'orario annualmente stabilito, o comunque accompagnati da un Docente. Il testo o altro materiale prelevato dovrà essere restituito, integro, entro la scadenza del termine del prestito. Il danneggiamento o la mancata restituzione sarà oggetto di sanzione disciplinare e/o richiesta di risarcimento costo del volume.
10. **Raccolta differenziata dei rifiuti** - Per il decoro dei locali della scuola, è fatto divieto di abbandonare lattine di alluminio e bottiglie di plastica al di fuori degli appositi contenitori predisposti e collocati in precisi settori dell'istituto.
11. **Divieto di uso e/o cessioni di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti** - E' vietato introdurre nei locali scolastici, consumare e/o cedere bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. Il divieto si estende anche alle uscite didattiche, ai viaggi di istruzione e alle attività didattiche comunque organizzate. Ogni trasgressione sarà oggetto di sanzione disciplinare e, qualora ne ricorrano le condizioni, segnalazione alle autorità competenti.
12. **Collocazione degli studenti nell'aula** - La collocazione degli allievi all'interno dell'aula sarà stabilita dal Coordinatore su indicazione del Consiglio di classe e non sarà modificata se non dai singoli Docenti nelle rispettive ore di lezioni per esigenze particolari ed occasionali.

13. **Partecipazione a Visite guidate, viaggi d'istruzione ed altre attività esterne** - Trattandosi di attività scolastiche, eventuali comportamenti scorretti, o danneggiamenti ai mezzi di trasporto, o alle attrezzature dei luoghi di sosta, o di pernottamento, saranno oggetto di provvedimento disciplinare, con risarcimento dei beni danneggiati.

Art. 7 - MANCANZE DISCIPLINARI

I seguenti comportamenti si configurano come mancanze disciplinari da sanzionare, in ottemperanza alle norme contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (cfr. DPR n.249/98 art.3 Doveri e art.4 Disciplina)

- a. ritardi ingiustificati all'inizio delle lezioni o all'inizio della singola lezione;
- b. eccessivo numero di assenze immotivate dalle lezioni;
- c. inadempienze nell'assolvimento degli impegni di studio;
- d. mancato rispetto delle disposizioni impartite, in forma scritta o verbale, dal personale scolastico;
- e. comportamento che disturba il regolare svolgimento della lezione;
- f. uscita dall'aula non autorizzata dal Docente;
- g. danneggiamenti lievi e accidentali al patrimonio scolastico ed ambientale;
- h. violazione del divieto di fumo nei locali scolastici
- i. violazione del divieto di uso e/o cessioni di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti
- j. violazione del divieto di uso di telefoni cellulari, videofonini e registratori digitali
- k. uscita non autorizzata dai locali dell'Istituto;
- l. violazione ripetuta delle disposizioni vigenti nella scuola in merito alla sicurezza;
- m. danneggiamenti volontari al patrimonio scolastico ed ambientale;
- n. danneggiamenti volontari ai beni di altre persone;
- o. mancanza di rispetto nei confronti dei compagni o del personale scolastico;
- p. molestie nei confronti dei compagni o del personale scolastico;
- q. comportamento violento, verbale o fisico, nei confronti dei compagni o del personale scolastico.

Art. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI COMPETENTI

1. Per le mancanze disciplinari di cui all'art.7, accertata la responsabilità personale, sono irrogate le sanzioni di seguito elencate e graduate.
2. Per le mancanze disciplinari di cui all'art.7 lettere a) b) c) d) e) f) g) ed in relazione alla reiterazione od al perdurare delle mancanze stesse, potranno essere adottate le seguenti sanzioni:
 - I. ammonizione verbale da parte del docente;
 - II. ammonizione scritta sul libretto dell'alunno da parte del docente, da far firmare ai genitori.
 - III. ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente;
 - IV. richiamo verbale da parte del Dirigente Scolastico;
 - V. richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico, da far firmare ai genitori;
3. Per le mancanze disciplinari di cui all'art.7 lettere h) i) j) k) l) ed in relazione alla reiterazione od al perdurare delle mancanze stesse, accertata la responsabilità personale, dopo che lo studente è stato invitato ad esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori, potranno essere adottate le seguenti sanzioni:
 - VI. sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni, per decisione del Consiglio di Classe (nella composizione allargata alla componente elettiva), in misura commisurata alla gravità o alla reiterazione dell'infrazione; sarà sempre obbligatorio l'accompagnamento da parte di un genitore per la riammissione alle lezioni;
 - VII. sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni, per decisione del Consiglio d'Istituto, nel caso in cui la gravità dell'infrazione possa configurare un reato o concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone; sarà sempre obbligatorio l'accompagnamento da parte di un genitore per la riammissione alle lezioni;
4. Per le mancanze disciplinari di cui all'art.7 lettere m) n) o) p) q) ed in relazione alla reiterazione od al perdurare delle mancanze stesse, accertata la responsabilità personale, dopo che lo studente è stato invitato ad esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori, potranno essere adottate le seguenti sanzioni:
 - VIII. sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni ed eventualmente fino al termine dell'anno scolastico, per decisione del Consiglio d'Istituto, nel caso in cui la gravità dell'infrazione, o la recidiva, possa configurare un reato di particolare gravità e tale da determinare pericolo o seria apprensione a livello sociale; sarà sempre obbligatorio l'accompagnamento da parte di un genitore per la riammissione alle lezioni; la sanzione sarà protratta sino al termine delle lezioni nel caso in cui non vi siano le condizioni per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità;
 - IX. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, per decisione del Consiglio d'Istituto, nei casi ancora più gravi di quelli già indicati al punto VIII.
5. Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni: il singolo docente, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe nella composizione allargata alle componenti "studenti" e "genitori", il Consiglio d'Istituto. L'organo competente ad irrogare sanzioni di un dato grado può sempre farlo per sanzioni di grado inferiore.
6. Per le mancanze fino alla lettera l) è sempre offerta allo studente la possibilità di convertire le relative sanzioni, fino alla VI, in attività in favore della comunità scolastica ed a tale scopo si propongono le seguenti attività riparatorie:

attività manuali di riparazioni, pulizie dei locali scolastici e delle aree di pertinenza, tinteggiatura di pareti, attività di segreteria.

7. Per mancanze disciplinari gravi, ossia con sanzioni e provvedimenti che possono comportare l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe, nella composizione allargata a tutte le componenti, entro una settimana dalla segnalazione del fatto da parte del Coordinatore di Classe o di un insegnante. La convocazione sarà redatta in forma scritta, almeno 4 giorni prima della data stabilita dal Dirigente Scolastico per la seduta. In caso di grave necessità ed urgenza il Consiglio di Classe potrà essere convocato dal Dirigente Scolastico anche con fonogramma, con preavviso di n.1 giorno. Qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato, o il genitore di questi, è fatto salvo il dovere di astensione dal voto e di successiva e conseguente surroga del membro, se possibile. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio di Classe delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Per mancanze disciplinari molto gravi, ossia con sanzioni e provvedimenti che possono comportare l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Istituto, entro una settimana dalla segnalazione del fatto da parte del Coordinatore di Classe o di un insegnante. La convocazione sarà redatta in forma scritta almeno 4 giorni prima della data concordata dal Dirigente Scolastico con il Presidente del C.I. per la seduta. In caso di grave necessità ed urgenza il Consiglio di Istituto potrà essere convocato dal Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del C.I, anche con fonogramma, con preavviso di n.1 giorno. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
9. Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, è attribuito al Coordinatore di Classe il compito di mantenere un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.
10. Per le mancanze che producano danneggiamenti al patrimonio scolastico, oltre alle sanzioni disciplinari, sarà imputato ai genitori dello studente il risarcimento del danno accertato.
11. Quando la mancanza disciplinare si configura come reato il Dirigente Scolastico è tenuto a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.361 c.p.
12. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'O.G.I. entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti).
13. La sanzione disciplinare sarà eseguita pur in pendenza di ricorso, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi ed essendo il procedimento disciplinare verso gli alunni azione di natura amministrativa, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90.

Art. 9 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO - COMPOSIZIONE E COMPETENZE

L'Organo di Garanzia Interno (O.G.I.) è un organo collegiale insediato ogni anno dal Consiglio di Istituto entro il mese di novembre. E' composto da 5 membri: il Dirigente Scolastico, membro di diritto che lo presiede; due docenti, uno studente, un genitore. I docenti sono designati dal Consiglio d'Istituto, gli studenti ed i genitori sono eletti nei rispettivi comitati con convalida del Consiglio d'Istituto. I componenti dell' O.G.I. possono essere riconfermati. L'O.G.I. è competente per le seguenti materie:

- a. esame dei ricorsi avverso le sanzioni disciplinari;
- b. conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento sollevati dalla parte studentesca o da chiunque vi abbia interesse.

La convocazione dell'O.G.I. spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario. Di ogni seduta è redatto verbale. Per l'esame dei ricorsi avverso le sanzioni disciplinari l'O.G.I. sarà convocato in forma scritta, entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso ed almeno 4 giorni prima della data stabilita dal Dirigente Scolastico per la seduta. Per deliberare su conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento l'OGI è convocato entro un mese dalla presentazione del quesito. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. L'O.G.I. delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'O.G.I., prima della seduta e possibilmente per iscritto, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'O.G.I. ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione, salvo il dovere di astensione qualora il ricorso coinvolga un membro stesso dell'O.G.I. (studente, genitore, docente). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - RICORSI ALL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO E PROCEDURE

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, spedito alla scuola o depositato all'ufficio di Protocollo. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata all'esame del ricorso. Della convocazione è data notizia formale allo studente ricorrente ed ai suoi genitori, nonché al docente coordinatore del Consiglio di classe interessato. Ad inizio seduta, lo studente è invitato ad esporre le proprie ragioni in presenza dei suoi genitori, oppure a presentare una memoria difensiva. Subito dopo è ammesso il Docente, il Collaboratore Scolastico o altra persona che ha denunciato l'episodio. Infine interviene il Coordinatore del Consiglio di classe che illustra, e deposita, una relazione scritta sull'episodio e sul contesto relazionale

in cui è maturata la mancanza in oggetto. L'O.G.I. decide poi a porte chiuse. L'esito del ricorso viene comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 11 - RICORSI ALL'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE E PROCEDURA

Ai sensi dell'art.2 D.P.R. 21.11.2007, n. 235 il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore, o da chiunque vi abbia interesse, contro i provvedimenti in materia disciplinare, contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel presente Regolamento. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale, composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei Regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Art. 12 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art.3 D.P.R. 21.11.2007, n. 235, è prevista la stipula di un Patto Educativo di Corresponsabilità per impegnare le famiglie degli studenti a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. Il Patto, come strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie, scaturisce dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta della scuola, viene proposto ad inizio anno scolastico ed è vincolante con la sua sottoscrizione. Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, nel Patto di corresponsabilità viene esplicitato che, in sede di giudizio civile, i genitori potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto stesso, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. La competenza ad elaborare ed approvare il Patto in questione è riservata al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti. Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha validità pluriennale ed è adottato dal C.d.I., acquisito il parere del Collegio dei Docenti del 24.10.2013. La stessa procedura sarà seguita per ogni eventuale modifica da apportare allo stesso Patto.

Art. 13 - SANZIONI DURANTE LE SESSIONI D'ESAME

Per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame o nell'intervallo fra le medesime è competente la Commissione d'Esame.

Art. 14 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al DPR. 24.6.1998 n.249, modificato ed integrato dal D.P.R. 21.11.2007, n. 235 .

Art. 15 - MODALITA' DI ADOZIONE E DI MODIFICA

Il presente Regolamento di validità pluriennale è adottato con specifica delibera dal C.d.I., acquisito il parere del Collegio dei Docenti del 24.10.2013. La stessa procedura sarà seguita per ogni eventuale modifica da apportare al Regolamento stesso.

Art. 16 - DESTINATARI E PUBBLICITA'

E' dovere di ciascuno rispettare e far rispettare il presente Regolamento. Del presente Regolamento, unitamente alla Carta dei servizi ed al Piano dell'offerta formativa pluriennale e annuale, quali documenti fondamentali dell'Istituto, è data pubblicazione all'Albo dell'Istituto. Copia integrale è fornita ad ogni classe, ad ogni Coordinatore di Classe, alla famiglia di ciascuno studente, di norma all'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione alla scuola ne comporta l'accettazione da parte degli studenti e dei genitori.

Art. 17 - STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI; PATTO SCUOLA- FAMIGLIE-STUDENTI; REGOLAMENTO ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Per ogni altro riferimento non espressamente contemplato nel regolamento di disciplina e per tutto quanto indicato nel titolo del presente articolo, si fa riferimento al Regolamento di Istituto, approvato con delibere del Collegio plenario del 24/10/2013 e del Consiglio di Istituto del 28/10/2013.